



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

PEC

Ai Rettori
Ai Direttori Generali
delle Università statali e non statali
legalmente riconosciute

Ai Presidenti Enti di Ricerca vigilati
dal M.U.R. e degli altri Enti valutati
nell'ambito della VQR 2011-2014

Al Presidente dell'ANVUR

e, p.c., Al Presidente della CRUI
Al Direttore del CINECA

OGGETTO: Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2021-2022 – XXXVII ciclo.

In relazione a quanto indicato nelle Linee guida per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato del 1° febbraio 2019 (prot. n. 3315), si comunica che le documentate proposte di accREDITAMENTO di nuovi corsi o di corsi già accREDITATI di cui si intende disporre la prosecuzione per l'a.a. 2021/2022, potranno essere presentate esclusivamente nella citata banca dati all'indirizzo <http://dottorati.miur.it>, a partire dalla data odierna ed entro il 27 aprile p.v.

La chiusura della relativa procedura telematica viene considerata quale formale trasmissione delle proposte contestualmente al MUR e all'ANVUR.

Si fa presente che, come concordato con l'ANVUR, si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei requisiti A4a e A4b riportati nelle citate Linee guida secondo quanto già indicato lo scorso anno.

Nel caso di **corsi di nuova istituzione**, e in tutti i casi di dottorati accREDITATI dal XXXII ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio modifiche sottoposte alla valutazione dell'ANVUR, entro i 20 giorni successivi alla chiusura della procedura di inserimento, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del D.M. n. 45/2013, il Ministero provvede a verificare la regolarità dei dati inseriti richiedendo alle Istituzioni, laddove necessario, eventuali integrazioni, e informandone l'ANVUR anche al fine della eventuale sospensione dei tempi per la valutazione delle proposte.

L'ANVUR procede quindi alla valutazione delle proposte, ai sensi dell'art. 3, co. 5, del D.M. n. 45/2013, entro il termine del **31 maggio**, fatta eccezione per gli eventuali casi di sospensione derivanti dalla richiesta di integrazioni ritenute necessarie.

1



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

In caso di parere positivo da parte dell'ANVUR, e in conformità con lo stesso, con decreto del Ministro si provvede all'accREDITAMENTO dei relativi corsi. In caso di parere negativo, l'Istituzione interessata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, del d.P.R. 27 maggio 2010, n. 76, potrà presentare eventuali controdeduzioni entro l'**11 giugno** direttamente all'ANVUR, e per conoscenza al Ministero, sempre utilizzando la banca dati del dottorato; in tal caso il Ministero sospende l'adozione del provvedimento di diniego per i corsi interessati.

Decorsi i termini per l'eventuale istanza di riesame, ovvero in caso di definitivo parere negativo da parte dell'ANVUR, che si esprimerà entro il **25 giugno**, con decreto del Ministro si dispone il diniego dell'accREDITAMENTO.

Entro il **30 luglio** l'ANVUR, fatte salve le eventuali esigenze di riesame, provvederà all'accERTAMENTO dei dottorati innovativi secondo quanto indicato nelle citate Linee guida del 1° febbraio 2019.

La pubblicazione dei provvedimenti di concessione e diniego dell'accREDITAMENTO e dei pareri espressi dall'ANVUR nella banca dati del dottorato, da parte del Ministero, costituisce formale trasmissione degli stessi alle Università.

Nel caso di **proposte** relative alla **prosecuzione di corsi già accREDITATI**, che non abbiano completato il terzo ciclo, o il quinquennio, si procede con le medesime modalità e termini sopraindicati per i corsi di nuova istituzione ogni qualvolta si rilevi la necessità della valutazione del collegio dei docenti da parte dell'ANVUR, e in particolare qualora vi sia una variazione del coordinatore del corso o di più del 20% dei componenti del collegio nel suo complesso¹, nonché in caso di variazione di titolatura del corso stesso.

Nelle suddette ipotesi verranno presi in considerazione gli stessi requisiti richiesti per le nuove istituzioni ed esplicitati nelle citate Linee guida. In questi casi tuttavia, qualora l'ANVUR si esprima favorevolmente, non si procederà all'adozione di un nuovo decreto di accREDITAMENTO, che si intenderà confermato a seguito della pubblicazione nella banca dati del dottorato del parere favorevole.

Viceversa, in caso di parere negativo da parte dell'ANVUR si procederà, previo espletamento delle eventuali procedure di riesame, all'adozione di un formale decreto Ministeriale di revoca dell'accREDITAMENTO.

Nei casi in cui non si ravvisi la necessità di una valutazione del collegio dei docenti da parte dell'ANVUR, la chiusura delle procedure in banca dati da parte delle Istituzioni e la verifica positiva delle informazioni inserite da parte del MUR sono condizione sufficiente alla conferma dell'accREDITAMENTO e all'ulteriore prosecuzione del corso.

A tal riguardo si fa presente che occorrerà provvedere all'aggiornamento dei dati relativi ai dottorandi, ivi comprese le borse assegnate, del XXXVI ciclo in ANS-PL e nella sezione C della banca dati del dottorato entro il termine del **22 aprile**. Tali dati saranno presi in considerazione ai fini della relazione del nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 3, co. 7, del DM n. 45/2013 che dovrà essere resa disponibile nella banca dati entro il **7 maggio**. Il predetto aggiornamento dei dati in ANS-PL sarà altresì preso come riferimento per il riparto delle risorse del fondo post lauream 2021.

¹ Per il calcolo della percentuale di variazione del collegio, analogamente agli anni precedenti, viene considerato al numeratore il valore massimo tra i componenti del collegio aggiunti e quelli sottratti dal collegio e al denominatore il numero complessivo di componenti nella composizione finale del collegio. Ad esempio se in un collegio inizialmente di 20 componenti, ne vengono sottratti 6 e aggiunti 2, la percentuale di variazione del collegio sarà pari a $6/16=37,5\%$.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 8, del DM n. 45/2013 “*la perdita di uno o più requisiti (richiesti per l'accreditamento) comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR*”.

Le Qualificate Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca (QuI.AFR) eventualmente interessate all'accreditamento di corsi di dottorato dovranno provvedere al riguardo con le stesse modalità e termini previsti per gli Atenei.

Al fine dell'inserimento delle relative proposte nella banca dati del dottorato, le stesse dovranno preventivamente richiedere le proprie credenziali previa nota a firma del Legale Rappresentante dell'Ente, con l'indicazione dei corsi di dottorato dei quali si intende chiedere l'accreditamento a decorrere dall'a.a. 2021/2022, da inviare al seguente indirizzo PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it.

Con l'occasione si porgono Distinti Saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE

dott.ssa Marcella Gargano

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) ¹

¹ *Incarico di Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio*